



COMUNE DI BARLETTA  
Città della Disfida  
*Medaglia d'oro al Valor Militare e al Merito Civile*  
Settore Servizi Istituzionali  
Servizi Demografici

**MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ELEGGIBILITA' ALLE ELEZIONI COMUNALI PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA CHE RISIEDONO IN UNO STATO MEMBRO DI CUI NON POSSEGGONO LA CITTADINANZA**

(Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n.197, in attuazione della direttiva 94/80/CE)

Il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, ha recepito la direttiva comunitaria che prevede l'attribuzione dell'elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, equiparandoli, per tale verso e a tutti gli effetti, ai cittadini italiani.

Com'è noto, oltre all'Italia, i paesi che fanno parte dell'Unione europea sono i seguenti: **Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna (Regno Unito), Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.**

I cittadini dell'Unione europea, che intendano presentare la propria candidatura a consigliere comunale (essendo riservate ai cittadini italiani le cariche di sindaco e di vice sindaco), devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta a tutta la documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n°81, i seguenti altri documenti:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità.

I cittadini dell'Unione europea - ove non siano stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza - devono presentare un attestato dello stesso comune dal quale risulti che la domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte sia stata presentata nel termine stabilito dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 1996, n° 197, cioè non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui è stato affisso il manifesto di convocazione di comizi elettorali.